

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22341 Anno 2021

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: FIORDALISI DOMENICO

Data Udienza: 07/04/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

nel procedimento a carico di:

(omissis)

avverso la sentenza del 06/05/2013 del TRIBUNALE di LIVORNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ricorre ex art. 569 cod. proc. pen. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 6 maggio 2013, che ha assolto (omissis) dal reato di detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen.

Secondo l'accusa, l'imputato il 17 aprile 2011 in Porto Azzurro aveva detenuto, senza averne fatto denuncia all'autorità competente le seguenti armi: una balestra marca Barnett, modello Panzer, numero identificativo XB09114236 di colore nero con manico rigido di 33 cm (lunghezza complessiva di 82 cm); una balestra marca Barnett, modello Rhino, numero identificativo XB09113796114236 di colore nero e marrone con manico rigido di 32 cm (lunghezza complessiva di 95 cm).

2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 38, primo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, a seguito delle modifiche introdotte nel citato articolo dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, è fatto obbligo di denuncia anche al detentore di parte di arma, sicché la norma incriminatrice sanziona anche la detenzione di arma non da fuoco, come la balestra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che, in tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell'abitazione

e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell'art. 699 cod. pen., ma dell'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110 (Sez. 1, n. 4331 del 11/02/1997, Bassetti, Rv. 207435).

Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale ha correttamente evidenziato che non vi era obbligo per (omissis) di denunciare la detenzione delle due balestre, non potendo considerarsi le stesse arma da fuoco, né parti di essa. Nel provvedimento impugnato, infatti, si rileva come il legislatore con l'art. 38, primo comma, Tulps abbia previsto l'obbligo di denunciare la detenzione solo delle armi da fuoco elencate nell'art. 1 bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, introdotto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, tra le quali non rientra la balestra.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 07/04/2021